

Verbale di accordo

Il giorno 30.12.2016 presso la filiale TNT di Biella ;

Si sono incontrati

La società NET-LOG srl CONSORZIO FOX & CO. nelle persone della Sig.ra MARIA MICHELA DE PIERRO e MAURIZIO SANTOS VOLPE



E

LA RSA Sigg. PAOLO SCOMPARIN e MASIMO SCARPINI assistiti dall' Organizzazione Sindacale Fit Cisl Piemonte rappresentata dai Sig. Raffaele Marino e Pietro Paolo Errichelli

Premesso

- che le Società sopra indicate sono titolari del contratto di appalto , per le operazioni di distribuzione e raccolta merci c/o della Società TNT Global Express S.p.A. presso la filiale di Biella
- Che e' interesse delle parti favorire la realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali che persegua la stabilità del lavoro e condizioni di competitività e di maggiore produttività aziendale, cogliendo le specificità proprie del trasporto merci;
- Tra le parti si intende stipulare la presente intesa definendo condizioni di maggior flessibilità per il personale viaggiante, al fine di creare maggiore occupazione, migliore qualità dei contratti di lavoro ed incrementi di competitività aziendale;
- Che le predette Società promuovono ed improntano il proprio processo produttivo/organizzativo ai principi di legalità
- Che a far data dal 01.12.2016 le Società NET-LOG SRL e CONSORZIO FOX & CO. Applicheranno il CCNL Trasporto merci e logistica del 01/08/2013 per tutti i lavoratori (Drivers) attualmente utilizzati presso la filiale TNT di Biella con rapporto di lavoro FT ed inquadrati al liv. 4S ed in particolare a quelle contenute nell'art. 11 quinquies del citato CCNL;

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue



1) A far data dal 01.12.2016 per tutti i dipendenti delle Società di cui in premessa in forza nell'appalto suindicato, il calcolo degli istituti contrattuali (ex fest., Rol, Tredicesima, Quattordicesima) sarà effettuato nella misura dell'100%, ad esclusione sulle ore di assenza volontaria e non giustificata.

2) Ai sensi dell'art 11 quinquies del vigente CCNL, verificata la sussistenza della caratteristica della prestazione lavorativa espletata in regime di discontinuità, in cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, del vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, per il personale viaggiante, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali. Per l'orario di lavoro ordinario è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.

3) A far data dal 01.01.2017 a tutti i dipendenti delle predette Società, in forza nell'appalto suindicato, sarà corrisposto un rimborso giornaliero di € 8 comprensivo di indennità di trasferta e rimborso forfettario del pasto e del disagio di lavoro fuori sede per una prestazione lavorativa di 10 ore (comprenditive di pausa pranzo). Tale indennità è legata all'effettiva presenza al lavoro e non verrà corrisposta in caso di assenza per ferie, permessi e/o malattia.

A far data dal 1° Luglio 2017 il valore del rimborso forfettario sarà portato a € 15,29 giornalieri

4) **Malattia** : Al fine di monitorare il fenomeno dell'assenteismo sia a livello individuale che di singola unità produttiva, tali da incidere negativamente sulla normale organizzazione del lavoro, si conviene che ai lavoratori verrà riconosciuta l'integrazione dell'indennità di malattia come segue:

A far data dal 01.01.2017, per un massimo di 4 eventi l'anno (uno per trimestre) e con l'esclusione di eventi attestati da certificati medici non riconosciuti dal SSN, verrà riconosciuta l'integrazione al 100% dal primo giorno, compresa la carenza, per non più di 5 giorni di calendario ad evento eccezion fatta per i ricoveri ospedalieri e malattie gravi.

Le predette integrazioni non saranno corrisposte ai lavoratori assenti alle visite di controllo o per malattie insorte prima, durante o successivamente al periodo di ferie ;

Oltre tale limite verrà indennizzato con la sola indennità a carico INPS.

Le parti convengono di incontrarsi a livello aziendale con cadenza trimestrale per verificare l'andamento dell'assenteismo per malattia.

5) **Infortunio** : Verrà riconosciuto il trattamento economico degli infortuni , così come previsto dall'Art. 63 del CCNL , con esclusione del cosiddetto "infortunio in itinere" , salvo riconoscimento di tale evento da parte dell'INAIL.

6) Al fine di sanare eventuali contenziosi pregressi che potranno emergere in merito al rapporto di lavoro intercorso del personale in appalto presso la filiale di Biella (diff. retributive), le parti convengono di incontrarsi entro il mese di gennaio 2017 per definire eventuali transazioni individuali. A tal riguardo la O.S. chiederà l'intervento diretto della committenza.

Per tutto quanto non espressamente menzionato o evidenziato nel presente accordo, varranno le Norme CCNL di riferimento, articoli art. 6 Responsabilità dell'autista art 30 e art 32 (Diritti dovere del lavoratore) CCNL

7) Clausola di raffreddamento

Le parti, considerando il dialogo ed il confronto elemento essenziale per la risoluzione dei problemi, con il presente accordo intendono definire le linee guida per stabilire corrette relazioni sindacali concordando sin d'ora la seguente procedura per la risoluzione delle controversie:

- 1- Comunicazione scritta contenente i motivi della controversia
- 2- Apertura entro 7 giorni di un tavolo di trattativa.
- 3- Entro tali termini l'org. Sindacale si astiene da qualsiasi forma di protesta
- 4- Esaurita la procedura di cui sopra e quindi non prima di aver discusso l'eventuale controversia con l'appaltatore, in caso di mancato accordo tra le parti, l'O.S. in ottemperanza alle normative vigenti, potrà definire quali azioni intraprendere.

Nota a verbale;

Le parti concordano che il presente accordo verrà verificato nei 4 mesi successivi, al fine di identificare eventuali azioni di miglioramento produttività

La società

x Met lug
De Piero Mauro Michele
x Fox elo
[Signature]

RSA FIT/CISL

Fit CISL Piemonte

[Signature]
[Signature]
[Signature]

